AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
" TERRE D'ARGINE"
via Trento Trieste, 22
41012 CARPI (Modena)

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA (comprensiva di consegna, servizio post vendita e formazione al loro utilizzo) **DI PRODOTTI MONOUSO PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA E DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DI ANZIANI E ADULTI DISABILI, OSPITI NELLE STRUTTURE DELLE ASP "TERRE D'ARGINE" DI CARPI, "DELIA REPETTO" DI CASTELFRANCO EMILIA, "GIORGIO GASPARINI" DI VIGNOLA, "ISTITUTO CHARITAS" DI MODENA, "GALUPPI-RAMPONI" DI PIEVE DI CENTO E IPAB "OPERA PIA CASTIGLIONI" DI FORMIGINE.**

determinazione a contrarre n. 4/1 del 17/01/2015

codice CIG 60802458E5

PERIODO APPALTO 01/06/2015 – 31/05/2020

(o anni cinque dalla data di aggiudicazione, con facoltà di riaffidamento per ulteriori anni quattro ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui a D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 o normativa vigente al termine della prima scadenza contrattuale)

Carpi, gennaio 2015

firma legale rappresentante

Indice sommario

Parte I – Oggetto e descrizione della fornitura	pag.	art. 16 – Controlli	13
art. 1 – Definizioni	3	art. 17 – Garanzie per evizione e vizi	14
art. 2 – Normativa di riferimento	3	art. 18 – Divieto cessione contratto e subappalto	14
art. 3 – Oggetto della fornitura	3	art. 19 – Personale	14
art. 4 – Caratteristiche qualitative dei prodotti e quantità della fornitura	4	art. 20 – Sicurezza	15
art. 5 – Base d'appalto e modalità aggiudicazione	8	art. 21 - Garanzie di esecuzione del contratto	15
art. 6 – Requisiti per la partecipazione alla gara	8	art. 22 - Obblighi e responsabilità appaltatore	15
art. 7 – Documenti contrattuali	9	art. 23 – Fatturazione e modalità pagamento	16
art. 8 – Lingua ufficiale	9	**Parte III – Controllo qualità, verifica della fornitura e controversie**	
Parte II – Obblighi contrattuali		art. 24 - Direzione esecuzione contratto	17
art. 9 – Termine iniziale e durata del contratto	9	art. 25 - Tutela contro azioni di terzi	17
art. 10 – Periodo di prova	9	art. 26 – Penali	18
art. 11 – Contenimento consumi	10	art. 27 – Cause di risoluzione del contratto	19
art. 12 – Prezzi e loro eventuale revisione	11	art. 28 – Clausola di salvaguardia	19
art. 13 – Variazioni quantitative della fornitura	11	art. 29 – Controversie – arbitratore – foro competente	20
art. 14 – Modalità di esecuzione del contratto	11	art. 30 - Norme finali e transitorie	21
art. 15 - Servizio post vendita e formazione	13		

firma legale rappresentante

Parte I

Disposizioni generali, oggetto e descrizione della fornitura

art. 1 – Definizioni

Ai fini dell'appalto si applicano le seguenti definizioni:
Committenza: Ogni Ente dell'associazione temporanea di scopo fra le ASP "Terre d'Argine" di Carpi, "Delia Repetto" di Castelfranco Emilia, "Giorgio Gasparini" di Vignola, "Istituto Charitas" di Modena, " Galuppi-Ramponi" di Pieve di Cento e Ipab "Opera Pia Castiglioni" di Formigine, costituita con atto iscritto al prot. gen. della Stazione appaltante col n. 10 in data 7/1/2015;

Stazione appaltante ed Ente capofila dell'Associazione: ASP "Terre d'Argine"– via Trento Trieste, 22 - 41012 Carpi (Mo) C.F/P.IVA 03169870361 - tel. 059641407 - fax 059642087 - e-mail info@aspterredargine.it - pec aspterredargine@pec.it - Responsabile del procedimento dott.ssa Cavazzoni Alessandra - Direttrice ASP Terre d'Argine;

Impresa aggiudicataria: soggetto offerente, risultato aggiudicatario della fornitura, costituito in una delle forme di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006, avente comunque nel proprio oggetto sociale l'attività specifica richiesta dal presente appalto;

Concorrente: Impresa individuale o società, Consorzio di imprese, Associazione temporanea di imprese partecipante alla gara ad evidenza pubblica;

Struttura residenziale: luogo di dimora diurna e notturna di anziani o di adulti disabili in assistenza;

Struttura semiresidenziale: luogo di dimora diurna di anziani o di adulti disabili in assistenza;

art. 2 - Normativa di riferimento

L'appalto, oltre che dal bando, dal presente capitolato d'oneri, dal disciplinare di gara e dai relativi allegati è regolato dalla seguente normativa:

a) dalle norme del Codice civile;
b) dal Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
c) dal DPR 207/2010 e s.m.i.
d) dalla Direttiva 2004/18/CEE del 31.03.2004 e s.m.i.;
e) dai RR. DD. n. 2440 del 18 novembre 1923 e n. 827 del 23 maggio 1924, nelle parti non modificate o abrogate dal Codice dei contratti;
f) dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
g) dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
h) dal D. Lgs. 33/2013
i) dalle norme giuridiche e tecniche che disciplinano la produzione dei prodotti per il trattamento dell'incontinenza e l'igiene personale degli anziani;

firma legale rappresentante

art. 3 - Oggetto della fornitura

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura (comprensiva di consegna, servizio post vendita e formazione al loro utilizzo) di prodotti monouso per il trattamento dell'incontinenza e l'igiene personale di circa numero 454 anziani e adulti disabili incontinenti, di diversa gravità assistenziale, ospiti delle seguenti strutture della provincia di Modena e Bologna temporaneamente associate per l'acquisto di tali presidi:

- **ASP "Terre d'Argine" di Carpi** (MO), sita in via Catellani, 9 - residenza di 64 anziani - **nuclei 2**;
- **ASP "Delia Repetto" di Castelfranco Emilia** (MO), sita in via Circondaria, 39 - residenza di 62 anziani - **nuclei 2**;
- **ASP "Giorgio Gasparini" di Vignola** (MO), sita in via Libertà, 871 - residenza di 66 anziani - **nuclei 2** ;
- **ASP "Istituto Charitas" di Modena,** sita in via Panni, 199 - residenza di 93 adulti disabili - **nuclei 5 + 1 appartamento protetto** ;
- **ASP " Galuppi-Ramponi " di Pieve di Cento** (BO), sita in via Gramsci, 28 - residenza di Pieve di Cento anziani 66 - **nuclei 2** - residenza di San Giorgio in Piano anziani 43 - **nuclei 1**;
- **Ipab "Opera Pia Castiglioni" di Formigine** (MO), sita in via Mazzini, 81 - residenza di 60 anziani - **nuclei 2**.

art. 4 - Caratteristiche qualitative dei prodotti e quantità della fornitura

I prodotti per il trattamento dell'incontinenza dovranno essere della migliore qualità e il tipo di cellulosa impiegato dovrà essere tale da garantire il miglior risultato possibile, dal punto di vista della velocità e della capacità di assorbenza nonché della distribuzione dei liquidi.

I prodotti dovranno inoltre risultare privi di additivi chimici, collanti o altri componenti che possano in qualche modo sensibilizzare la cute provocandone irritazioni, arrossamenti, reazioni allergiche e favorire in tal modo la formazione di piaghe da decubito.

Tutti i prodotti devono essere privi di lattice. L'Appaltatore dovrà presentare, per ogni prodotto monouso per incontinenza, la dichiarazione attestante l'assenza di lattice.

I prodotti dovranno essere muniti di marchio CE e possedere almeno le caratteristiche minime conformi a quanto previsto dal DM 332/1999.

I prodotti per l'igiene dovranno soddisfare le possibili esigenze legate agli effetti collaterali dell'incontinenza, garantire per l'ospite la massima igiene ed un'efficace protezione contro le infezioni.

Le quantità e le tipologie presunte dei prodotti da fornire, in base agli attuali consumi e tenendo conto dei due tipi d'utenza (anziani e disabili adulti), sono le seguenti:

LINEA INCONTINENZA ANZIANI e DISABILI ADULTI

tipologia prodotto		taglia	consumi periodo appalto	caratteristiche minime da evincere dalle schede tecniche
pannoloni sagomati per incont. leggera	pz		**95.400**	• consistenza, distribuzione e trattamento dello strato di cellulosa; • ipoallergenicità ed idrorepellenza; • presenza e distribuzione dei polimeri superassorbenti; • tipologia del materiale a contatto con la pelle; • tipologia del supporto esterno; • sistemi utili alla apertura e richiusura del pannolone o sistemi di fissaggio integrati; • forma; • colorazione distintiva o altro segno distintivo evidente per ciascun tipo per facilitarne l'uso; • presenza di un indicatore di cambio in materiale atossico (rilevatore di umidità) per sagomati, pannoloni a cintura e pannoloni mutandina; • sistema utile a prevenire fuoriuscite laterali; • tipologia dell'imballaggio con indicazione dei pezzi contenuti in un cartone, le dimensioni esterne del cartone stesso e la presenza di indicazioni utili ad identificare il lotto di produzione.
pannoloni sagomati per incont. media	pz		**104.000**	
pannoloni sagomati per incont. grave	pz		**110.100**	
pannoloni sagomati per incont. molto grave	pz		**92.600**	
pannoloni mutandina tipo giorno	pz	medium	**117.650**	
" "	pz	large	**166.650**	
pannoloni mutandina tipo notte	pz	medium	**148.800**	
" "	pz	large	**271.200**	
pannoloni a cintura per incontinenza medio lieve	pz	small	**62.550**	
" "	pz	medium	**202.050**	
" "	pz	large	**119.700**	
" "	pz	x-large	**900**	
pannoloni a cintura per incontinenza grave	pz	small	**47.700**	
" "	pz	medium	**143.550**	
" "	pz	large	**97.650**	
" "	pz	x-large	**900**	
pannoloni a cintura per incontinenza molto grave	pz	small	**44.250**	
" "	pz	medium	**147.850**	
" "	pz	large	**102.650**	
" "	pz	x-large	**650**	
pannolini tipo assorbenti per incontinenza lieve donna	pz	tipo extra	**4.350**	
pannolini tipo assorbenti per incontinenza grave donna	pz	tipo super	**105.100**	
pannolini tipo assorbenti per incontinenza lieve uomo	pz	tipo extra	**1.000**	
pannolini tipo assorbenti per incontinenza grave uomo	pz	tipo super	**1.000**	
mutandina pull up per incontinenza di tipo lieve-media	pz	medium	**15.100**	
" "	pz	large	**15.650**	

firma legale rappresentante

LINEA INCONTINENZA ANZIANI E DISABILI ADULTI

tipologia prodotto		taglia	consumi periodo appalto	caratteristiche minime da evincere dalle schede tecniche
mutandine elastiche a rete riutilizzabili	pz	small	**1.000**	• tipologia del tessuto e lavorazione idonea ad evitare segni sulla cute, riutilizzabile e rilavabile in lavatrice, con indicazione del numero dei lavaggi possibili; • colorazione distintiva o altro segno distintivo evidente per ciascun tipo per facilitarne l'uso.
" "	pz	medium	**11.250**	
" "	pz	large	**16.750**	
" "	pz	x-large	**18.650**	
" "	pz	xx-large	**15.650**	
traversa assorbente	pz	40 x 60	**14.400**	• Composizione e tipologia dello strato a contatto con la pelle; • lavorazione del fluff (goffrato o altro); • sistema utile ad ancorare la traversa; • tipologia del supporto esterno;
"	pz	60 x 60	**352.400**	
"	pz	60 x 90	**360.800**	
traversa assorbente rimboccabile	pz	80 x 180	**19.600**	

PRODOTTI DIVERSI

tipologia prodotto		taglia	consumi periodo appalto	caratteristiche minime da evincere dalle schede tecniche
bavaglia monouso	pz	**40 x 70 circa**	**1.046.000**	• tipologia del materiale a contatto col corpo dell'utente; • tipologia del supporto esterno; • sistemi per la raccolta del cibo; • sistemi di chiusura e di vestibilità;

firma legale rappresentante

LINEA IGIENE				
tipologia prodotto			**consumi periodo appalto**	**caratteristiche minime da evincere dalle schede tecniche**
salvietta monouso	pz		**2.910.000**	• consistenza, distribuzione e trattamento dello strato di cellulosa, sistemi per rafforzare la resistenza al bagnato ed alle tensioni;
salvietta monouso umidificata	pz		**359.050**	• consistenza, distribuzione e trattamento dello strato di cellulosa, sistemi per rafforzare la resistenza alle tensioni;
crema detergente, idratante e protettiva senza risciacquo	ml		**2.250.000**	• efficacia nella detersione e nell'asportazione dello sporco fecale senza l'impiego di acqua. • assenza di umidità residua e profumazione. • azione idratante, praticità utilizzo e consumo • efficacia all'uso delle confezioni
crema barriera	ml		**101.250**	• efficacia nell'azione idrorepellente • efficacia all'uso delle confezioni
crema o lozione idratante/rigenerante	ml		**1.275.000**	• efficacia idratante, facilità di applicazione ed assorbimento • efficacia all'uso delle confezioni
bagno schiuma corpo-capelli	ml		**1.500.000**	• efficacia detergente e facilità di risciacquo; • consumo • efficacia all'uso delle confezioni
crema allo zinco	ml		**52.500**	• efficacia balsamica e disinfettante • efficacia all'uso delle confezioni

Le quantità riportate nelle tabelle precedenti sono puramente orientative e non vincolanti per la Committenza, potendo ovviamente variare in più o in meno nel corso di validità del contratto senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni in merito o variazioni delle condizioni economiche di aggiudicazione. E' pertanto rimessa ad ogni singolo offerente la valutazione del relativo rischio d'impresa.

Dette variazioni comunque non inficiano l'applicabilità delle disposizioni di cui al successivo art. 13.

Le misure dei prodotti, evidenziate nelle predette tabelle, sono indicative e potranno variare in più o in meno del 15-20%.

Per ciascuno dei prodotti richiesti dovranno essere indicati, in modo dettagliato, i **materiali di produzione**, i **pesi**, le **misure**, la **capacità di assorbimento in ml.**, le **caratteristiche dell'imballaggio** e le altre eventuali caratteristiche tecniche che distinguono e qualificano la produzione della ditta partecipante alla gara.

firma legale rappresentante

art. 5 – Base d'appalto e modalità di aggiudicazione

Pur in presenza di due tipologie di prodotti (linea ausili assorbenti e linea igiene), da considerare comunque reciproci ed integrati supporti al benessere dell'anziano, l'appalto viene previsto **in unico lotto**.

Per la fornitura dei prodotti evidenziati al precedente art. 4, l'importo a base di gara ammonta a complessive €. **1.482.200,00** - iva esclusa -, elevabile ad €. **2.667.960,00** - iva esclusa, in caso di riaffidamento per ulteriori anni quattro ai sensi del comma 2 del successivo art. 9.

Non sono previsti oneri specifici per la sicurezza interferente in quanto non differenziata dagli oneri per la sicurezza derivante dai rischi propri dell'attività dell'Appaltatore. **Gli oneri specifici per la sicurezza sono pertanto pari a 0.**

Resta inteso che qualora la Committenza ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui vengono svolte le consegne, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l'ordinativo di fornitura.

I prezzi finali dei singoli articoli indicati in sede di offerta si intendono comprensivi di tutti gli oneri per la consegna (imballo, facchinaggio, trasporto ecc) e di tutti gli oneri relativi alla fornitura, ivi compreso il servizio post-vendita e formazione di cui all'articolo 15 (IVA esclusa).

L'appalto è finanziato con risorse correnti della Committenza, da iscrivere nei bilanci delle annualità competenti.

L'aggiudicazione avverrà, previo esperimento di "procedura aperta" ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e con i criteri previsti dall'art. 83, stesso decreto, a favore del concorrente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa da individuare mediante:

- valutazione dei prodotti con prove in reparto o a banco;
- valutazione tecnico gestionale;
- valutazione del prezzo complessivo.

La valutazione avverrà secondo la parametrazione e le modalità riportate nel disciplinare di gara.

L'offerta potrà essere esclusivamente al ribasso sul valore posto a base d'appalto, mentre verranno escluse dalla valutazione di gara le offerte che siano alla pari o presentino un aumento su tale importo.

Il prezzo offerto si intende omnicomprensivo di qualsiasi spesa o onere necessario al servizio oggetto d'appalto, esclusa l'IVA.

La Committenza si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, ferma restando la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

Verranno assoggettate a verifica le offerte anomale. In tal caso si procederà con le modalità di cui agli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006.

art. 6 - Requisiti per la partecipazione alla gara

I requisiti e le condizioni necessarie per la partecipazione alla gara e la relativa procedura sono dettagliate nel bando e nel disciplinare di gara, parti integranti del presente capitolato.

art. 7 - Documenti contrattuali

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- il contratto da sottoscrivere, in unico documento, con la Stazione appaltante secondo la forma stabilita dalla legislazione vigente in materia;
- il presente capitolato speciale d'appalto, completo di ogni suo allegato;
- l'offerta tecnico/economica presentata dall'Appaltatore.

art. 8 - Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche, le specifiche tecniche dei prodotti, attrezzature e quant'altro prodotto dall'Appaltatore nell'ambito del contratto, dovranno essere redatti in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dall'Appaltatore alla Stazione appaltante in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione nella lingua italiana (con autocertificazione di fedeltà della stessa) sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Parte II
Obblighi contrattuali

art. 9 - Termine iniziale e durata del contratto

Il contratto avrà **durata per anni cinque** dalla data indicata nella comunicazione dell'aggiudicazione, con decorrenza presumibile dal **01/06/2015,** subordinatamente alla corretta esecuzione del periodo di prova di cui al successivo articolo 10.

Prima della scadenza del quinquennio, la Committenza verificherà l'opportunità di **rinnovare**, alle medesime condizioni contrattuali, la fornitura alla ditta contraente **per ulteriori anni quattro** mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 12/4/2006 n. 163 o normativa vigente al termine della prima scadenza contrattuale.

L'avvio del procedimento di riaffidamento verrà comunicato all'Appaltatore almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale.

L'Appaltatore che dimostri un comportamento dilatorio nell'attivazione della fornitura oggetto del presente capitolato incorre nella decadenza immediata dell'aggiudicazione. La Committenza procederà inoltre, al verificarsi di tale evenienza, all'incameramento del deposito cauzionale fatto salvo l'addebito dei maggiori danni.

E' facoltà della Committenza autorizzare l'esecuzione del servizio nelle more della stipula contrattuale.

Per ragioni d'urgenza le forniture potranno iniziare, dopo l'aggiudicazione, anche in pendenza della formalizzazione del contratto.

art. 10 - Periodo di prova

I primi sei mesi di fornitura costituiranno periodo di prova e verifica della corrispondenza al vero di quanto offerto e dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, sia con riferimento ai prodotti

sia relativamente al progetto di assistenza post vendita presentato. Il giudizio conseguirà a seguito di monitoraggi effettuati presso i diversi Enti.

Solo decorso tale periodo con esito positivo, l'aggiudicazione diverrà automaticamente definitiva e operante per tutta la vigenza contrattuale nei termini riportati al primo comma del precedente articolo.

In caso di valutazione negativa durante tale periodo, espressa in modo unitario dalla Committenza, la stessa potrà recedere ex art. 1341 e 1373 del Codice Civile, mediante semplice preavviso di giorni 15 da intimarsi in forma scritta e con lettera raccomandata AR.

In tal caso all'Appaltatore spetterà il solo corrispettivo per le forniture effettuate sulla base dei prezzi di aggiudicazione, con esclusione di ogni rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo, mentre la Committenza procederà all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva la richiesta dei maggiori danni accertati.

art. 11 – Obblighi del fornitore ad un sistema di contenimento dei consumi

E' fatto obbligo all'Appaltatore garantire in ogni anno del periodo di fornitura un prezzo massimo giornaliero forfettario per singolo ospite incontinente così strutturato:

- per **ogni anziano incontinente**, è ammesso un consumo giornaliero di prodotti della "***linea incontinenza per anziani***" (come descritta al precedente art. 4) non superiore ad una spesa di €. 1,18 giorno per ospite incontinente (iva esclusa)
- per **ogni anziano incontinente**, è ammesso un consumo giornaliero di prodotti della "***linea incontinenza per anziani***" e della ***"linea igiene"*** (come descritte al precedente art. 4) non superiore ad una spesa di €. 1,40 giorno per ospite incontinente (iva esclusa)
- per **ogni adulto disabile incontinente**, è ammesso un consumo giornaliero di prodotti della "***linea incontinenza per anziani***" (come descritta al precedente art. 4) non superiore ad una spesa di €. 1,23 giorno per ospite incontinente (iva esclusa)
- per **ogni adulto disabile incontinente**, è ammesso un consumo giornaliero di prodotti della "***linea incontinenza per anziani***" integrata dai prodotti della ***"linea igiene"*** (come descritte al precedente art. 4) non superiore ad una spesa di €. 1,45 giorno per ospite incontinente (iva esclusa)

Qualora, in base ai consumi annui, la spesa media giornaliera per ospite risultasse superiore ai predetti valori, l'Appaltatore dovrà accreditare il maggior costo addebitato dalla Committenza.

La contabilizzazione relativa a tale limite di spesa avverrà con riferimento ad ogni consegna e con conguaglio, se dovuto, con cadenza annuale, tenendo conto del numero di incontinenti effettivamente presenti in struttura e classificati come tali nelle schede P.A.I..

Nel numero degli incontinenti presenti vengono compresi gli incontinenti lievi ed esclusi gli ospiti cateterizzati.

art. 12 – Prezzi e loro revisione

Decorsi i primi 12 mesi dall'inizio del servizio, durante i quali i prezzi dovranno essere fissi e invariati, si potrà dar luogo a una revisione prezzi, previa formale e documentata richiesta dell'Appaltatore e a seguito di istruttoria condotta dalla Stazione appaltante, con riferimento a quanto previsto dall'art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 del suddetto D.lgs 163/2006 e s.m.i.

firma legale rappresentante

In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I) del mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

art. 13 - Variazioni quantitative della fornitura

Il valore complessivo della fornitura, così come specificato all'art. 5, è puramente indicativo riferendosi al consumo prevedibile del quinquiennio da parte della Committenza e potrà variare in aumento o diminuzione in relazione agli effettivi fabbisogni (strettamente legati alla variabilità dell'utenza) fino alla concorrenza del 30% dell'intera fornitura aggiudicata.

La fornitura dovrà quindi essere eseguita anche per quantitativi maggiori o minori rispetto al quinto d'obbligo di cui all'art. 11 del R.D. 2440/1923 ed impegnerà l'Appaltatore alle stesse condizioni, senza che possano essere sollevate eccezioni al riguardo e pretesi compensi o indennizzi di sorta.

Oltre tale limite l'Appaltatore ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In tale evenienza, la risoluzione si verificherà di diritto quando l'Appaltatore comunicherà per iscritto alla Committenza che di tale diritto intende valersi.

Qualora l'Appaltatore non si avvalga di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

La Committenza si riserva la facoltà nel corso del periodo contrattuale di estendere, sospendere o ridurre le forniture presso le strutture indicate e/o di attivare le forniture presso altre sedi, dandone preavviso all'Appaltatore con almeno 30 giorni di anticipo.

art. 14 - Modalità e condizioni di esecuzione del contratto

Le consegne dei prodotti dovranno essere concordate con le Direzioni delle singole strutture componenti la Committenza ed essere effettuate dall'Appaltatore, a proprio rischio e con spese di qualsiasi natura a proprio carico (imballaggio, trasporto, facchinaggio, scarico delle merci e messa a terra all'interno dei magazzini ed eventuali altri oneri connessi con le spedizioni), presso le strutture elencate all'art. 3.

Per l'ASP Galuppi-Ramponi di Pieve di Cento, gestore di due strutture residenziali per anziani, la consegna dovrà avvenire nelle rispettive sedi, ubicate nel Comune di Pieve di Cento e nel Comune di San Giorgio in Piano.

Con riferimento a ogni ordinativo di fornitura, la Committenza acquisisce la proprietà dei beni al momento della consegna dei beni stessi nel magazzino delle strutture indicate nell'ordine; prima di tale momento tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti sono a carico dell'Appaltatore.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere, con propri mezzi e personale proprio o anche di terzi trasportatori, alla consegna ed al posizionamento dei prodotti **direttamente all'interno del locale**, identificato dalla Direzione di ogni struttura residenziale, quale proprio magazzino. Non saranno pertanto ammesse inottemperanze a tale obbligo anche e soprattutto con riferimento agli autotrasportatori, eventualmente esecutori in subappalto del servizio di consegna.

Ogni imballo non dovrà superare i 15 kg di peso e dovrà essere confezionato in cartoni sfusi e/o bancali a seconda delle necessità espresse dalle diverse direzioni aziendali.

Le consegne, fissate in numero max. di dodici all'anno per le strutture con carenza di spazi interni destinati allo stoccaggio, dovranno avvenire con automezzi di portata ed ingombro idonei

firma legale rappresentante

per i luoghi destinati allo scarico ed in quantitativi concordati con la Committenza, di norma con periodicità trimestrale.

Il tempo medio di evasione dell'ordine non dovrà superare comunque i dieci giorni lavorativi dalla data dell'ordine stesso. Ripetuti e continui ritardi nelle consegne costituiranno motivo sufficiente per la rescissione del contratto di fornitura.

In caso di urgenza l'Appaltatore deve impegnarsi a effettuare la fornitura entro 48 ore dall'ordine. Agli effetti dei termini sopraindicati per la consegna vanno computati anche i giorni festivi. La sospensione dell'attività produttiva della Committenza per ferie del personale o altro, non costituisce motivo di differimento dei termini.

All'atto della consegna i prodotti dovranno essere accompagnati da una distinta con l'esatta indicazione delle quantità, del tipo e con il riferimento agli estremi dell'ordine.

La firma all'atto del ricevimento della merce indica l'avvenuta consegna del materiale. La qualità e quantità verranno accertate dalla Committenza in un secondo momento.

L'accettazione della merce non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né la esime dall'obbligo di rispondere pienamente per danni a persone e/o cose derivanti dall'uso dei prodotti oggetto di fornitura e dalle modalità di consegna degli stessi, imputabili ad esso, ai suoi dipendenti ed eventuali incaricati e dei danni per i quali fosse chiamata a rispondere la Committenza che conseguentemente s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa per eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del materiale.

Deterioramenti, per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto, conferiscono alla Committenza il diritto di rifiutare i beni alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'Appaltatore.

I prodotti da consegnare dovranno corrispondere esclusivamente ai marchi campionati dall'Appaltatore in sede di offerta. Nel caso di momentanea irreperibilità del prodotto richiesto, l'Appaltatore dovrà concordare con la Committenza il tipo di prodotto offerto alternativo, che dovrà essere un prodotto equivalente o di qualità superiore a quello dedotto in contratto e dovrà essere fornito allo stesso prezzo del prodotto irreperibile.

In costanza di contratto sono ammesse, alle stesse condizioni economiche offerte al momento della gara, forniture di prodotti con caratteristiche diverse e tecnicamente superiori, semprechè previamente autorizzate e ne siano state documentate, in modo inoppugnabile, le migliorie tecniche e l'uso vantaggioso per la Committenza.

Nel caso l'Appaltatore decida di recedere dal contratto, interrompendo pertanto la fornitura, è tenuto a darne comunicazione all'Ente capofila con congruo anticipo salvo comunque il diritto degli Enti associati alla richiesta di risarcimento danni.

art. 15 - Servizio post-vendita e di formazione

L'Appaltatore dovrà garantire un servizio di post-vendita e di formazione finalizzato al corretto e appropriato utilizzo dei prodotti e a un monitoraggio dei consumi.

In particolare dovrà:

- realizzare, attraverso proprio personale infermieristico, un addestramento iniziale del personale di assistenza per il corretto impiego dei prodotti da organizzare presso ogni nucleo di struttura;
- individuare programmi mirati al recupero della continenza;
- realizzare, attraverso il proprio personale infermieristico, addestramenti di rinforzo operativo al personale delle diverse strutture al fine di motivare gli operatori a un corretto uso dei prodotti e di istruirli rispetto alla capacità di apportare variazioni nell'impiego

degli stessi, in modo da personalizzare gli interventi sugli ospiti. L'Appaltatore, in sede di offerta tecnica, dovrà progettare il percorso di addestramento e specificare i successivi controlli periodici programmati;

- garantire la disponibilità a interventi mirati del proprio Infermiere su chiamata del Coordinatore di struttura;
- formare il personale della Committenza su corrette tematiche e metodologie dell'incontinenza e dell'igiene degli ospiti, secondo le proposte presentate in sede di offerta tecnica;
- implementare la gestione degli ordini, impostando un sistema di programmazione delle scorte e del relativo punto di riordino. Il tempo di evasione dell'ordine dovrà comunque essere tale da far sì che la struttura non scenda con le proprie scorte sotto i 15 giorni. Gli ordini, prima di essere evasi, dovranno essere comunicati agli Uffici Amministrativi della Committenza, per la validazione degli stessi.
- impostare un sistema di monitoraggio periodico dei consumi e dei costi, con rilascio su supporto informatico, alla Committenza di apposito rendiconto per ogni struttura, che riporti i dati dei consumi dei prodotti e i relativi costi giornalieri per incontinente nel caso dei prodotti per incontinenza e per paziente nel caso dei prodotti linea igiene;

La Committenza, all'avvio del contratto, concorderà con l'Appaltatore gli obiettivi di consumo per ogni struttura, sia relativamente ai prodotti per incontinenza, sia relativamente alla linea igiene. L'Appaltatore ha l'obbligo, qualora vi siano discordanze rispetto agli obiettivi di consumo concordati, di intervenire tempestivamente, tramite proprio personale infermieristico o specializzato, al fine di procedere a nuovi interventi di formazione mirati e di addestramento del personale alle metodologie di corretto uso dei prodotti.

art. 16 - Controlli

Ogni Azienda o Ente (genericamente definiti Committenza) potrà procedere, per tutto il periodo di vigenza del contratto, alla verifica di conformità dei prodotti di volta in volta forniti nell'ambito del presente appalto, anche tramite analisi di laboratorio, con oneri a carico del fornitore.

La Committenza si riserva la facoltà di effettuare controlli anche rispetto al servizio di post-vendita, per verificarne la rispondenza a quanto offerto in sede di gara.

Qualsiasi variazione rispetto a quanto definito in sede di gara dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Committenza ai sensi del DPR 207/10. Ogni eventuale variazione effettuata senza preventiva autorizzazione sarà considerata “grave inadempienza”.

La Committenza si riserva di chiedere all'Appaltatore dati e informazioni finalizzati all'espletamento delle attività di monitoraggio e valutazione dei prodotti forniti.

La Committenza assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l'appalto il quadro normativo definito dall'art. 120 del d.lgs. n. 163/2006, riservandosi tuttavia la facoltà di sviluppare altre soluzioni di verifica e di controllo.

La Committenza provvede, nell'ambito di durata del contratto, a verificare il mantenimento, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo - previdenziale.

art. 17 – Garanzia per evizione e vizi

L'Appaltatore garantisce la Committenza a norma degli articoli 1483, 1484 e 1490 del Codice Civile, dall'evizione e dai vizi dei materiali venduti.

I prodotti oggetto della fornitura devono essere esenti da difetti che ne impediscano il normale utilizzo.

La Committenza si riserva la facoltà di esaminare i prodotti forniti per l'accertamento dei requisiti prescritti e per stabilire la loro rispondenza a quanto effettivamente richiesto.

Nel caso in cui i prodotti forniti dovessero risultare non corrispondenti a quanto richiesto, o non conformi a quanto offerto, o non idonei all'uso cui sono destinati, la Committenza inoltrerà all'Appaltatore formale contestazione entro 15 giorni dalla scoperta delle anomalie.

L'Appaltatore dovrà ritirare la merce contestata e sostituirla, a proprie cura e spese, con altra corrispondente a quella richiesta entro il termine di 3 giorni dalla data di contestazione. Mancando o ritardando l'Appaltatore a uniformarsi a tale obbligo, la Committenza provvederà al reperimento sul mercato locale dei prodotti contestati, addebitando all'Appaltatore sia l'eventuale onere della maggiore spesa, sia ogni altro maggiore onere o danno derivante dall'inadempienza, nonché le penali previste dall'art. 26.

art. 18 - Divieto di cessione contratto. Subappalto

All'Appaltatore è vietato cedere o subappaltare, successivamente all'aggiudicazione, il presente contratto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione dello stesso e la perdita della cauzione a titolo risarcimento danni e delle spese causate alla Committenza, salvo maggior danni accertati.

Il subappalto è ammesso, con riferimento al solo trasporto e facchinaggio per lo scarico nelle modalità dette al precedente art. 14, secondo le prescrizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n.163/2006.

art. 19 – Personale

L'Appaltatore dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati condizioni normative, retributive, previdenziali e assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria del proprio comparto.

L'Appaltatore sarà tenuto ad esibire, in qualunque momento ed a semplice richiesta della Committenza, documentazione idonea a provare la propria regolarità nei confronti degli obblighi verso i lavoratori e nei confronti di tutte le disposizioni vigenti inerenti l'esecuzione del contratto.

I dipendenti dell'Appaltatore, ogni qual volta si trovino presso le strutture della Committenza, sono obbligati ad attenersi a quanto previsto dal Codice di comportamento interno ad ogni struttura.

art. 20 - Sicurezza

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.lgs 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore deve dotare il personale di tutti i materiali e Dispositivi di Protezione Individuale per i rischi professionali.

Non si evidenziano costi di sicurezza da interferenza.

All'Appaltatore verranno fornite, in tempo utile, tutte le informazioni inerenti eventuali e possibili rischi presenti nei luoghi oggetto di consegna.

art. 21 - Garanzie di esecuzione del contratto

A garanzia degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore, provvederà a costituire, prima della sottoscrizione del contratto, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, con le modalità previste dall'art. 113 del D.lgs 163/2006.

La cauzione definitiva dovrà essere corredata di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia (agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di potere di rappresentanza dell'Istituto di credito Compagnia assicurativa che emette il titolo), con assolvimento dell'imposta di bollo.

Si precisa che ai sensi di quanto disposto dagli arti 40, 75 e 113 del D.lgs 163/2006 l'importo della cauzione è ridotto per gli operatori economici in possesso di certificazione rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, sino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione e controversia.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento.

La fideiussione dovrà:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- contenere l'impegno del fideiussore a versare la somma dovuta a semplice richiesta dalla Stazione appaltante, entro 15 giorni dalla richiesta.

E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per la Committenza.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committenza avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione sarà svincolata e restituita all'Appaltatore solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 113, comma 3 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

art. 22 - Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà realizzare la fornitura nel pieno rispetto di ogni disposizione normativa e regolamentare vigente in materia, nessuna esclusa, ivi comprese le disposizioni contrattuali contemplate nel presente capitolato ed in tutti gli atti di gara.

La Committenza è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa, all'Appaltatore ed al suo personale, nell'esecuzione delle forniture oggetto del presente appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso nei corrispettivi del contratto.

firma legale rappresentante

L'Appaltatore sarà tenuto a stipulare polizza assicurativa a copertura di ogni rischio da responsabilità civile per danni a persone e cose derivanti dall'attività relative all'appalto, con massimale singolo per sinistro non inferiore a €. 3.000.000,00. Copia della polizza assicurativa dovrà essere allegata al contratto.

Qualora l'Appaltatore abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti dovrà produrre specifica dichiarazione dalla Compagnia di Assicurazione che le garanzie richieste sono richiamate nel contratto vigente, eventualmente specificando o integrando la polizza per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo.

Qualora tale contratto scada prima della scadenza del presente contratto, l'Appaltatore dovrà ripresentare la documentazione dell'avvenuto rinnovo.

L'Appaltatore risponde altresì pienamente per danni alla persona e alle cose che potessero derivare alla Committenza per fatto suo o del suo personale nell'esecuzione della fornitura, tenendo perciò sollevata ed indenne la Committenza stessa da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo gli venisse mossa.

I danni eventualmente riscontrati dalla Committenza saranno contestati per iscritto all'Appaltatore.

L'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio fra la Committenza e l'Appaltatore.

A tale scopo saranno comunicate al referente del servizio con anticipo di 24 ore, la data e l'ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del danno; qualora il referente del servizio non si presenti, l'accertamento avrà comunque luogo e verrà redatto il relativo atto di constatazione di danno.

Tale atto costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni da corrispondere a cura dell'Appaltatore e di eventuale applicazione di penali.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad applicare il trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal CCNL di categoria.

art. 23 - Fatturazione e modalità di pagamento

Per le forniture effettuate, l'Appaltatore dovrà inviare fattura elettronica ai singoli Enti ordinanti.

Il pagamento avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, salvo i casi di contestazione della fattura e i casi di posizione non regolare del DURC di cui al successivo comma.

Prima dei singoli pagamenti, verrà verificata da parte della Committenza la regolarità del DURC: nel caso si verifichi una situazione di DURC non regolare, si procederà ai sensi della vigente normativa in caso di inadempienza contributiva.

Sull'importo netto delle prestazioni sarà operata una ritenuta dell'0,5%, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPR 207/2010 e s.m.i, che sarà svincolata in sede di pagamento finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

La Committenza non rifonde le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che sono a carico dell'Appaltatore.

Con **cadenza annuale** si procederà al calcolo del **costo medio giornaliero** reale dividendo la spesa reale sostenuta nel periodo considerato per il numero delle effettive giornate di presenza degli ospiti. Qualora detto importo risultasse superiore agli importi evidenziati all'art. 11 (**Prezzo massimo forfettario giornaliero**), l'Appaltatore dovrà emettere regolare nota di credito per l'importo eccedente moltiplicato per le giornate di presenza degli ospiti nel periodo considerato.

Qualora invece l'importo del costo medio giornaliero reale risultasse inferiore all'importo del Prezzo massimo forfetario giornaliero, il corrispettivo dovuto all'Appaltatore corrisponderà al costo reale del materiale consumato.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Modena - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Parte III

Controllo forniture e controversie

art. 24 - Direzione dell'esecuzione del contratto

L'esecuzione della fornitura, ex art. 119 del D.lgs n.163 del 12/04/2006, è affidata ai coordinatori/responsabili delle attività assistenziali di ogni struttura a cui competono tutti gli adempimenti relativi alla gestione, vigilanza e corretta esecuzione del contratto che non siano specificatamente attribuiti ad altri soggetti.

Ai suddetti responsabili la ditta fornitrice deve far riferimento per quanto attiene l'espletamento del servizio e il rilascio di attestazioni sulla regolarità delle prestazioni svolte.

A sua volta l'Appaltatore deve nominare un referente a cui affidare la direzione ed il coordinamento della fornitura, ivi comprese le verifiche relative alle giacenze di magazzino.

Tale persona sarà il referente nei confronti della Committenza a cui potrà rivolgersi per qualsiasi necessità.

Il referente dovrà garantire la massima collaborazione alle strutture stesse, e fornire la disponibilità a partecipare ad incontri periodici di programmazione, organizzazione e verifica rispetto all'utilizzo corretto dei prodotti forniti.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Committenza, entro dieci giorni dall'affidamento del servizio, il nominativo ed il recapito telefonico del referente.

Tutte le comunicazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, da comunicarsi per iscritto a detto referente si intenderanno come validamente effettuate direttamente all'Appaltatore.

art. 25 - Tutela contro azioni di terzi

L'Appaltatore fornitrice è responsabile per casi di infortuni e danni arrecati all'Amministrazione ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione del contratto ed è responsabile degli oneri derivanti da diritti di proprietà da parte di terzi in ordine alla fornitura.

L'Appaltatore fornitrice infine assume l'obbligo di garantire alla Committenza il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

firma legale rappresentante

art. 26 - Penali

La Committenza applicherà le seguenti penali:

- nel caso di consegne di prodotti non conformi alle caratteristiche qualitative e quantitative richieste e non corrispondenti ai requisiti dei prodotti campionati, una penalità di €. 500,00 a consegna, salva nei casi gravi, la risoluzione del contratto, come indicato al successivo articolo 27. In tale evenienza resta a carico dell'Appaltatore anche il ritiro e la sostituzione dei prodotti;
- nel caso di ritardo nelle consegne, una penale del 10% per ogni giorno maturato di ritardo, calcolata sull'ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo, salvo la facoltà della risoluzione del contratto, ove il ritardo superi il termine di 5 giorni e si ripeta per più di tre volte nel quinquennio;
- nel caso di ritardo nel ritiro dei prodotti rifiutati alla verifica di conformità, una penale del 2% dell'importo della fornitura non ritirata entro 30 gg. dalla comunicazione;
- nel caso di mancato scarico a terra nei luoghi identificati per lo stoccaggio, una penale pari al 5% della fornitura in consegna;
- nel caso di mancato rispetto degli impegni previsti per servizio post-vendita e formazione: €. 500,00 per ogni inadempienza rilevata e per ogni mese di ritardo nell'adempimento;

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola nel momento in cui viene disposto il pagamento della prima fattura liquidabile, sui crediti dell'Appaltatore.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione definitiva.

Le penalità verranno notificate all'Appaltatore in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

La contestazione all'inadempimento è comunicata tramite fax, pec certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Committenza.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni la Committenza procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 5% dell'importo annuale la Committenza propone al Responsabile del procedimento competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per la Committenza, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'Appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati in caso di inadempimenti alle prestazioni contrattuali.

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la Committenza può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Committenza.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, la Committenza può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore maturati in relazione ai servizi oggetto di contratto, oppure, in alternativa, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato nell'ammontare originario previsto, pena la risoluzione del contratto.

art. 27 - Cause di risoluzione del contratto

La Committenza risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- l'Appaltatore non dia inizio alla fornitura alla data stabilita nella comunicazione di aggiudicazione;
- mancato superamento del periodo di prova;
- mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall'art. 22 durante la vigenza del contratto;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore.

La Committenza ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 codice civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'Appaltatore si renda colpevole di frode e/o negligenza e/o inadempienze gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo di reiterate inosservanze dei termini di consegna, di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, di reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali, inclusi il servizio di formazione e postvendita, di mancata rispondenza tra articoli consegnati e campioni di gara;
- l'Appaltatore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dalla Committenza;
- l'Appaltatore, in caso di conclamate irregolarità contributive, del costo del lavoro, della normativa di prevenzione e sicurezza sul lavoro, segnalate dagli organismi ispettivi preposti, non proceda alle regolarizzazione/adempimenti necessari.
- l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

In caso di risoluzione del contratto, la Committenza incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. All'Appaltatore sarà riconosciuto il semplice importo delle forniture regolarmente svolte fino al giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorgerà nella Committenza il diritto di affidare a terzi la fornitura.

Nel caso di risoluzione, la Committenza si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale e ove questo non fosse sufficiente, da eventuale crediti dell'Appaltatore.

art. 28 - Clausola di salvaguardia

La Committenza si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, per fatti sopravvenuti non imputabili alla stessa, o per sopravvenute modifiche della vigente normativa in materia, o per sopravvenute esigenze organizzative della Committenza, di recedere dal contratto con preavviso di almeno 90 giorni, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna o pretendere compensi o indennità di sorta. Il recesso verrà inoltre esercitato nel caso previsto dall'art. 92, comma 4 del D.lgs 159/2011.

firma legale rappresentante

La Committenza si riserva inoltre la facoltà di recedere ex Art. 1 comma 13 del D.l 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012, qualora a contratto stipulato, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A successivamente alla stipula del predetto contratto risultino migliorative rispetto al contratto in corso e qualora L'Appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della Legge 448/1999.

art. 29 - Controversie – Arbitratore – Foro competente

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto può essere definita dalla Committenza e dall'Appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 239 del Codice dei contratti pubblici, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

a) dall'Appaltatore, per essere presentata all'esame del Responsabile del procedimento;

b) dal Dirigente o Responsabile competente della Committenza, per essere rivolta all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del contratto e di ogni altro atto ad esso connesso o conseguente che non può essere risolta mediante transazione verrà rimessa obbligatoriamente, prima del ricorso formale alla autorità giudiziaria, alle determinazioni di un Arbitratore.

La rimessione all'Arbitratore potrà essere richiesta da una delle Parti con apposita istanza inviata con raccomandata A/R all'altra Parte. La nomina dell'Arbitratore dovrà essere effettuata nel più breve termine possibile e comunque entro 5 giorni.

Decorsi 5 giorni, in difetto di accordo sulla nomina, qualunque delle Parti potrà rivolgersi al Presidente del Tribunale di Modena per la nomina dell'Arbitratore.

All'Arbitratore nominato, le Parti invieranno per iscritto le relative istanze corredate della opportuna documentazione entro 5 gg dalla nomina.

L'Arbitratore, che dovrà possedere l'esperienza e la capacità adeguate per risolvere la questione sulla quale non si è formato raccordo delle Parti, avrà la più ampia facoltà d'indagine (limitatamente a quanto possa occorrere ai fini dell'espletamento dell'incarico) e limiterà il proprio esame ai contenuti delle istanze a lui dirette.

L'Arbitratore effettuerà le sue determinazioni con equo apprezzamento entro 30 giorni naturali consecutivi dalla richiesta dell'intervento dell'Arbitratore mediante consegna contestuale ad entrambe le Parti del rapporto contenente le proprie determinazioni ("rapporto dell'Arbitratore").

Le prestazioni dell'Arbitratore saranno a carico della Parte soccombente a prescindere dalla accettazione o meno della soluzione contenuta nel rapporto e dal successivo ricorso alla Autorità giudiziaria.

Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia, competente è il foro di Modena.

art. 30 – Norme transitorie e finali

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, (Codice Privacy), titolare del trattamento dei dati è l'ASP “Terre d'Argine” di Carpi che eserciterà tale funzione per il tramite del proprio incaricato.

firma legale rappresentante

I dati personali acquisiti dalla Committenza, nel corso della gara e dell'esecuzione del contratto, saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici, con le sole finalità di ottemperare agli adempimenti amministrativi inerenti la gara e l'esecuzione del contratto. I dati forniti verranno custoditi in locali non accessibili al pubblico ed in archivi informatici protetti da password; non è prevista la diffusione dei dati all'esterno della Committenza se non in funzione degli adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali e delle evidenze legate alla gara e/o al contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si fa rinvio alla vigente normativa sugli appalti di "lavori, fornitura e servizi", al bando di gara ed agli accordi che, in spirito di reciproca collaborazione, potranno essere raggiunti di volta in volta dalle parti.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Committenza, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari o nella struttura d'Impresa aggiudicataria e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Carpi, 17/01/2015

f.to il Direttore ASP Terre d'Argine
dott.ssa Cavazzoni Alessandra

Allegato: disciplinare di gara e suoi allegati

firma legale rappresentante